



# CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

ORDINANZA N° 277 DEL 04/10/2021

**Oggetto: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.**

## IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 10/9/2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Vittorio Veneto ha una popolazione tra i 10000 e i 30000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato

VISTI:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 secondo la quale il Comune di Vittorio Veneto risulta ricadere nella zona IT0524 la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;

- DM n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGR n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.”;
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”;
- il regolamento comunale di Polizia Locale;

## ORDINA

che durante il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile su tutto il territorio comunale sia fatto:

1. divieto di circolazione, nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei veicoli categorie M e N a benzina Euro 0 e Euro 1 e diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; ciclomotori e motocicli categoria L Euro 0, fatto salvo lo stato di necessità adeguatamente documentato;
2. divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente. Per questa violazione in ambito rurale si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, art.li 14/B e 16/B, per una sanzione da 80,00 € a 480,00 €;
3. divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017;
4. in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
5. in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
6. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
7. obbligo che la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non possa superare i:
  - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili, E.2 - uffici e assimilabili e E.5 - attività commerciali e assimilabili;

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013.

8. divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della L. n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Le violazioni alle altre norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS 2
- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei VV.F.
- e. Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali
- f. Comando di Polizia Locale
- g. Associazioni di Categoria

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

**Antonio Miatto**

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005  
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

